



Assemblea Generale Straordinaria
Seduta n° 1/2022 del giorno 21/09/2022

Assemblea Generale Ordinaria
Seduta n° 1/2022 del giorno 21/09/2022
Tenutasi presso Sede della Contrada Rione San Paolo
In Ferrara, Via Boccaleone, 19

1^ convocazione: 21/09/2022 h7:00
2^ convocazione: 21/09/2022 h20:30

O.d.G.: *Iscritta Registro Regionale n. 4042*

- 1. Approvazione modifiche allo Statuto dell'associazione per adeguamenti Terzo Settore**
- 2. Varie ed eventuali**

----((<>))----

L'Assemblea ha avuto inizio, in 2^ convocazione, alle ore 20:45.

Iscritti: 112
Aventi diritto di voto: 95
Presenze richieste per la validità in 1^ convocazione: 49
Presenze richieste per la validità in 2^ convocazione: 49
Presenti: 39
Deleghe: 22
Totale votanti: 61

Visto quanto prescritto dallo Statuto di Contrada al titolo 4.2.3.10, l'Assemblea viene dichiarata rappresentativa e deliberante.

1. Approvazione modifiche allo Statuto dell'associazione per adeguamenti Terzo Settore

Il Presidente Pier Francesco Perazzolo apre l'assemblea ringraziando i presenti per la partecipazione. Segue breve introduzione delle principali novità dello statuto introdotte in conseguenza delle novità dal regolamento del Terzo Settore.

La segretaria Serena Costabile dà lettura del nuovo testo statutario.

Al termine, il Presidente Pier Francesco Perazzolo commenta alcuni punti chiave del nuovo statuto, come il limite massimo di membri del C.D., il diritto di voto ai soci minorenni, la non distinzione delle quote sociali per soci maggiorenni e minorenni.

Si passa alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto, per alzata di mano.
La mozione viene approvata all'unanimità.

Alle ore 22, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessun altro dei presenti chiede di intervenire, si dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione.

Il presidente

Pier F. Perazzolo

La segretaria

Serena Costabile

STATUTO RIONE SAN PAOLO APS

Sommario

Art.1.	Costituzione - denominazione – sede - territorio	2
Art.2.	Scopi e attività	2
Art.3.	Risorse economiche	3
Art.4.	Soci	4
Art.5.	Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	5
Art.6.	Doveri e diritti degli associati	5
Art.7.	Organi dell'Associazione	6
Art.8.	L'Assemblea	7
Art.9.	Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)	8
Art.10.	Il Presidente	9
Art.11.	Organo di controllo	9
Art.12.	Revisore legale dei conti	10
Art.13.	Gruppi operativi	10
Art.14.	Volontari e lavoratori	10
Art.15.	Devoluzione del patrimonio	11
Art.16.	Rinvio e clausola di mediazione	11
Art.17.	Registrazione ed esenzione da imposta di bollo	11

Rione San Paolo
Via B. Caleone, 19
41013 FERRARA (FE)
C.F. 01013580384
C.G. 01013580384

Rione San Paolo
Via B. Caleone, 19
41013 FERRARA (FE)
Fisc. IVA 01013580384

Contratto Rione
Via Bocca
41013 FERRARA
Cod. Fisc. IVA

Art.1. Costituzione - denominazione – sede - territorio

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 7, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione non riconosciuta denominata **"Rione San Paolo"** altrimenti detta **"Contrada Rione San Paolo"** con sede legale nel comune di Ferrara (FE), operante senza fine di lucro.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione Registro Unico del Terzo settore, l'acronimo "APS" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"Rione San Paolo APS"** altrimenti detta **"Contrada Rione San Paolo APS"**.

I colori sociali sono raffigurati in un Gonfalone tagliato di nero e bianco (o argento) caricato dell'impresa dell'Aquila Estense al sommo della Ruota Rossa della Fortuna in scudo azzurro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Il territorio su cui il Rione San Paolo esercita la propria potestà è delimitato da: C.so Martiri della Libertà, C.so Porta Reno, P.za Travaglio, Barriera di Porta Reno (o Porta Paola), Via Bologna (lato pari) fino al Po di Volano o Canale di Burana, Po di Volano (sponda sinistra) fino al Ponte della Pace, via Ippolito d'Este (lato dispari), via Darsena (lato dispari) fino all'incrocio con C.so Isonzo, C.so Isonzo (lato dispari), Viale Cavour e L.go Castello (lato dispari).

Art.2. Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'associazione ha come finalità e scopo la promozione di iniziative sociali e culturali ispirate al costume ed alla cultura ferrarese che trovano la massima espressione nella celebrazione del Palio di San Giorgio, al quale dovrà partecipare al meglio delle possibilità.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà per:

- a) partecipare alle iniziative dell'Ente Palio Città di Ferrara per manifestazioni ispirate alla storia di Ferrara;
- b) favorire, gestire e realizzare attività, opere ed iniziative del tempo libero, delle promozioni storiche folcloristiche, dell'arte e della cultura popolare e musicale;
- c) promuovere e gestire attività sportive in genere e nell'ambito delle rievocazioni storiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giochi della bandiera e del tiro con l'arco;
- d) avvicinare i giovani alla cultura del volontariato, dell'iniziativa e della responsabilità attraverso la partecipazione attiva alla "vita di Contrada";
- e) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e promozione, iniziative editoriali e/o pubblicitarie che rientrino nelle attività di interesse generale;
- f) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- g) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare, collaborare con l'Ente Palio Città di Ferrara;
- h) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- i) partecipare a progetti e bandi nazionali, europei ed internazionali;
- j) svolgere attività consentite dall'ordinamento che siano ritenute utili al fine di conseguire gli scopi associativi e a finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art.3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;



- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4. Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.



Art.5. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, controfirmata da un socio presentante.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'Assemblea. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6. Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:



- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto purché risultino iscritti nel Libro Soci e abbiano regolarmente versato la quota associativa;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.7. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, su decisione del Consiglio Direttivo qualora se ne presentino condizioni di necessità, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli Organi dell'Associazione potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

In questo caso è consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8. L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di 3 deleghe per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo, per le elezioni del Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via informatica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 3 giorni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art.9. Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età presente in seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono riportate in apposito Regolamento Interno.

Art.10. Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di grave impedimento tale da rendere la carica di Presidente vacante, il consiglio direttivo può decidere di attribuire la rappresentanza legale al Vicepresidente o ad altri membri.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11. Organo di controllo

L'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge), anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.12. Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge). La nomina e la revoca di tale soggetto spettano all'Assemblea.

Art.13. Gruppi operativi

I gruppi operativi hanno la funzione di organizzare le attività associative in base ai diversi ambiti nei quali l'associazione opera. Più precisamente vengono individuati in:

- gruppo figuranti: rappresenta la parte di Corteo Storico che rievoca antichi personaggi e fornisce il proprio contributo coreografico durante le manifestazioni;
- gruppo musici: rappresenta la parte di Corteo Storico che assicura un costante supporto musicale durante le manifestazioni;
- gruppo sbandieratori: rappresenta la parte di Corteo Storico che partecipa alle manifestazioni con figurazioni e giochi di bandiera.

Ogni gruppo può programmare le proprie attività separatamente dagli altri gruppi seppure con lo spirito di collaborazione necessario alla buona riuscita delle manifestazioni.

Art.14. Volontari e lavoratori

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa ed eventuali successive modifiche.

Art.15. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.16. Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

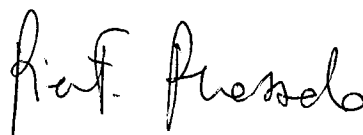
Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art.17. Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore qualora si tratti di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Ferrara (FE) li 21/09/2022



AGENZIA d.o.s.

TRAIFFE DI FERR

Atto Registrato
liquidati e

23 SET. 2022

2955 Str. 3

Esente art. 88 comma 3

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

